



Sulla determinazione della denominazione della Società Benefit

Lo scopo di Nativa è di contribuire a una trasformazione positiva nei paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi sociali e naturali.

Obiettivo del documento:

Con il presente contributo si desidera dare degli spunti di riflessione in merito alla questione della migliore determinazione della denominazione di una società (già esistente) che si accinga ad assumere la qualifica di Società Benefit.

La legge istitutiva (l. 208/2015), al comma 379, prevede che *“la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit” o l’abbreviazione: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.”*

Il testo della norma è chiaro: l’indicazione della qualifica di Società Benefit non è un elemento obbligatorio ma, certamente, è un elemento di fondamentale importanza in quanto può contribuire a meglio connotare le modalità con le quali la società agirà, opererà e assumerà diritti, doveri ed oneri.

Tuttavia le implicazioni pratiche (di questo apparentemente semplice aspetto) sono molteplici; si proverà ad indicarne alcune.

Può essere, preliminarmente, utile procedere con una migliore comprensione di due questioni:

- 1) significato di "denominazione sociale",
- 2) significato dell’avverbio "accanto" previsto dal citato comma 379.

La denominazione sociale rappresenta il nome attraverso il quale la società opera sul mercato. L'art. 2326 del c.c., con riferimento alla denominazione sociale, prevede che questa *"in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni"* cioè della natura giuridica della società (che potrà ovviamente essere srl, oppure snc ecc.). La norma consente, quindi, ampia libertà in ordine alla formazione della denominazione sociale, salvo l’obbligo di inserire, appunto, la natura giuridica della società. Quindi se ne può concludere che il nome attraverso il quale la società opera nel mercato ha una funzione identificativa, mentre la natura giuridica ha una funzione "normativa" volta a rinviare al complesso di regole legali previste per quel tipo di società.

Si può ritenere, per quanto concerne l’avverbio “accanto” (dizionario alla mano), che si debba considerare la previsione del comma 379 nel senso di "a fianco, a lato, vicino"; la previsione normativa non esprime, quindi, un ordine (prima o dopo) specifico. La qualificazione di "Società Benefit", pertanto, potrà essere inserita nella denominazione sociale nella posizione più confacente alle esigenze dell'imprenditore.

Tale aspetto strategico può, nella pratica, scontrarsi con questioni di ordine pratico ed economico. Ad esempio, infatti e nel momento in cui viene operata una variazione di denominazione sociale, è necessario che, la stessa, venga utilizzata negli atti e nella corrispondenza intrattenuta con i terzi;

ciò comporta di procedere con le relative comunicazioni e con l'aggiornamento della documentazione societaria.

Inoltre l'acquisizione della qualifica di Società Benefit, con modifica della denominazione sociale, comporterà in caso di titolarità di:

- autoveicoli e/o di immobili intestati alla società, l'espletamento delle formalità relative al cambio del nome della società presso il Catasto ed i Registri Immobiliari per gli immobili e presso il P.R.A. per veicoli/motoveicoli iscritti;
- brevetti, marchi ecc., la comunicazione agli enti competenti delle modifiche da apportare, al fine di aggiornare i documenti ufficiali di dominio pubblico con tutte le informazioni in maniera corretta;

Infine si dovrà aver cura di valutare se la società è oggetto di autorizzazioni particolari che comportino la notifica della variazione ad autorità e/o enti competenti.

I motivi sopra esposti originano una serie di adempimenti (non privi di onerosità) che potrebbero essere evitati attraverso una più attenta formulazione dell'articolo dello Statuto Sociale (di norma l'articolo 1) che determina la denominazione sociale.

Una soluzione di "giusto equilibrio", che va consolidandosi nella prassi, è quella di riformulare detto articolo lasciando invariata la denominazione sociale originaria e prevedendo la possibilità di poter aggiungere alla denominazione la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".

La formula che, al riguardo, l'esperienza maturata consente di proporre è la seguente:

"Articolo 1) Denominazione

E' costituita la società denominata "XXXYYY srl/spa. La società può aggiungere alla denominazione la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".

Contatti:

Dario De Rossi – dario@nativlab.com